

Cassazione - Sezione seconda - sentenza 24 gennaio - 24 settembre 2008, n. 24008

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 31.3.1995 G.M. in proprio e quale amministratore del Condominio di viale Italia 381-385 di Avellino conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino la s.r.l. D.C., l'ingegnere V.C. e G.V. chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni derivati al fabbricato di proprietà degli istanti.

Gli attori assumevano che l'8.4.1993 la D.C., nell'eseguire dei lavori di demolizione del fabbricato condominiale di viale Italia 375-379 in Avellino sotto la direzione tecnica del C. e con l'impiego anche di mezzi meccanici del V, aveva provocato il crollo di un'ala del fabbricato di proprietà degli esponenti. Si costituiva in giudizio la D.C. deducendo di essere esente da responsabilità per aver affidato l'esecuzione dei suddetti lavori alla ditta di cui era titolare il V., in tal senso assumeva che M.G.C., legale rappresentante della società esponente, ed il dirigente del cantiere erano stati prosciolti da ogni accusa dal G.I.P. del Tribunale di Avellino con sentenza del 7.6.1994; chiedeva comunque di essere autorizzata alla chiamata in causa della Toro Assicurazioni presso la quale era assicurata.

Si costituiva in giudizio anche il C. chiedendo il rigetto della domanda attrice in quanto infondata. Il Vega rimaneva contumace.

A seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa si costituiva in giudizio la s.p.a. Toro Assicurazioni la quale assumeva in particolare che la garanzia nei confronti della D.C. non copriva i lavori di demolizione affidati da quest'ultima in subappalto alla ditta G.V.

Il Tribunale adito con sentenza del 10.1.2000 condannava il Vega al risarcimento danni nei confronti dell'attore determinati nella somma di lire 32.995.950 oltre interessi legali dalla decisione, e rigettava la domanda attrice proposta nei confronti della D.C. e del C..

A seguito di impugnazione da parte del suddetto Condominio cui resistevano gli appellati ad eccezione del V. Corte di Appello di Napoli con sentenza del 15.11.2002 ha condannato anche la D.C. ed il C. al pagamento in favore dell'appellante e solidalmente insieme al V. della somma e delle spese del giudizio di primo grado come liquidate nella sentenza di primo grado.

Per la cassazione di tale sentenza la società D.C. ha proposto un ricorso articolato in tre motivi cui ha resistito con controricorso il Condominio di viale Italia 381/385 di Avellino; gli altri soggetti intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede; entrambe le parti hanno successivamente depositato delle memorie.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione del Condominio controricorrente di inammissibilità, improponibilità e nullità ("rectius" improcedibilità) del ricorso in quanto mancante della terza pagina nella copia di esso notificato al procuratore domiciliatario del Condominio stesso. L'eccezione è infondata.

Premesso che il contenuto della pagina mancante attiene ad una parte della narrativa della vicenda processuale relativa alla presente controversia irrilevante ai fini di comprendere il tenore della difesa avversaria, si osserva che tale carenza non ha impedito al controricorrente di svolgere compiutamente le proprie deduzioni con riferimento a tutti i motivi di ricorso; pertanto, non essendo stato minimamente lesa il diritto di difesa del controricorrente, la mancanza della terza pagina nella copia del ricorso notificato al Condominio non assume alcun rilievo, conformemente all'orientamento consolidato espresso in proposito da questa Corte (vedi "ex multis" Cass. 11.1.2006 n. 264; Cass. 22.2.2007 n. 4112).

Venendo quindi all'esame del ricorso, si rileva che con il primo motivo la società D.C., deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 101-102-161-162-331-332 c.p.c. e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per non aver rilevato la mancata partecipazione al giudizio di appello

di G.M. in proprio, che pure in tale qualità aveva partecipato al giudizio di primo grado; la ricorrente fa presente di aver sollevato al riguardo una eccezione di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello. Il motivo è inammissibile.

Premesso che dall'esame degli atti non risulta che la D.C. abbia sollevato dinanzi al giudice di appello tale eccezione, deve considerarsi che nella specie ricorre un caso di litisconsorzio facoltativo, posto che tra la domanda di natura risarcitoria proposta in primo grado dal Condominio e quella proposta dal M. in proprio nei confronti degli stessi soggetti convenuti esiste una semplice connessione per l'oggetto e per il titolo; deve pertanto escludersi la sussistenza di un litisconsorzio necessario, come invece erroneamente ritenuto dalla ricorrente con il richiamo all'art. 102 c.p.c..

Ciò posto, la ricorrente non ha minimamente chiarito quale interesse giuridico avesse alla partecipazione al giudizio di appello del M. in proprio, ossia dell'altro soggetto che oltre al Condominio aveva proposto nel giudizio di primo grado una domanda risarcitoria nei suoi confronti.

Pertanto il motivo in esame è inammissibile per difetto di interesse.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 112-113-115-116 c.p.c. e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto la D.C. responsabile del crollo di una parte dell'edificio condominiale di viale Italia 381-385 in Avellino.

La ricorrente rileva anzitutto l'efficacia di giudicato nel presente giudizio della sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Avellino il 7.6.1994 di assoluzione di M.G.C., amministratore della D.C. in riferimento ai fatti di causa; fa inoltre presente che i lavori di demolizione che avevano determinato i danni lamentati dal Condominio erano stati eseguiti dall'impresa di G.V. in base a contratto di subappalto stipulato con quest'ultimo dalla D.C.; aggiunge che l'impresa di cui era titolare il V., fornita di uomini e mezzi adeguati, aveva eseguito i lavori in piena autonomia senza alcuna ingerenza da parte dell'esponente.

La censura è infondata.

Preliminarmente deve escludersi l'efficacia di giudicato nel presente giudizio della menzionata sentenza del G.I.P. del Tribunale di Avellino, posto che ai sensi dell'art. 652 c.p.p. tale efficacia è riconosciuta solo alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento.

Deve poi rilevarsi che la Corte territoriale ha premesso che il crollo del fabbricato dell'appellante era riconducibile allo scavo sul filo della muratura crollata ed alla sua esecuzione con mezzi meccanici in prossimità dell'edificio senza l'adozione di quelle precauzioni necessarie quando in vicinanza degli scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite. Il giudice di appello ha poi evidenziato in base all'oggetto dei lavori commissionati ed anche alle stesse ammissioni dell'ingegnere C. direttore dei lavori per conto della D.C., che quest'ultimo aveva affidato all'impresa V. la mera esecuzione con mezzi meccanici delle opere di demolizione e scavo dell'edificio nell'ambito dell'organizzazione di impresa del subcommittente, e che dalle indagini di polizia giudiziaria era risultato che sul cantiere poco prima del crollo erano stati presenti il C., l'ingegnere A., direttore tecnico della D.C., ed il direttore di cantiere geometra P.; inoltre la demolizione ed il trasporto del materiale di risulta erano avvenuti con mezzi del V., condotti da questi e dal di lui fratello, ma anche con la collaborazione dei dipendenti della D.C.; pertanto la Corte territoriale sulla base di tali elementi ha ritenuto la suddetta società ed il C. corresponsabili unitamente al V. dei danni subiti dal Condominio.

Si è quindi in presenza di un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, con tale insindacabile in questa sede, laddove la ricorrente si limita a prospettare una diversa ricostruzione in fatto ed a sé più favorevole delle vicende che hanno dato luogo alla presente controversia.

Le conclusioni cui è giunta la sentenza impugnata sono poi conformi ai principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, oltre che in tema di appalto, anche in materia di subappalto, secondo cui il subcommittente risponde nei confronti dei terzi in luogo del subappaltatore, ovvero in via solidale con lui, quando - esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto al fine di pervenire alla corrispondenza tra quanto pattuito e quanto viene ad eseguirsi - abbia esercitato una concreta ingerenza sull'attività del subappaltatore al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore ovvero

agendo in modo tale da comprimerne parzialmente l'autonomia organizzativa, incidendo anche sulla utilizzazione dei relativi mezzi (Cass. 2.3.2005 n. 4361; Cass. 19.4.2006 n. 9065).

Con il terzo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 1655-1662-2043-2049-2055-2056 c.c. e vizio di motivazione, assume che il Condominio ed il M. non avevano subito nessun danno, posto che il crollo, nella sua limitatezza, aveva riguardato un fabbricato che avrebbe dovuto essere demolito per poi essere ricostruito con i contributi della legge 219/1981, come poi era avvenuto.

Il motivo è inammissibile.

Invero all'esito del giudizio di primo grado, nel quale la domanda attrice era stata accolta soltanto nei confronti del V., i danni erano stati liquidati in lire 32.995.950 oltre interessi legali; orbene, qualora la D.C. avesse voluto censurare tale statuizione, avrebbe dovuto proporre un appello incidentale condizionato all'accoglimento nei propri confronti dell'appello principale, onde evitare il formarsi del giudicato al riguardo; ciò peraltro non è avvenuto, cosicché il giudice di appello si è limitato a condannare la D.C. ed il C. in solido con il V. a titolo di risarcimento danni al pagamento della stessa somma di denaro liquidata in proposito dal giudice di primo grado; pertanto su tale questione si è formato il giudicato.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di euro 100,00 per spese e di euro 1.000,00 per onorari di avvocato.